

REGOLAMENTO COMITATO STRATEGICO

Art. 1 – Funzioni

1. Il Comitato Strategico è un organismo, di supporto all'Assemblea, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato può formulare proposte ed indirizzi, questi ultimi esclusivamente nelle materie che la Legge e lo Statuto assegnano alla competenza dell'Assemblea e su esplicita indicazione della medesima, rapportandosi esclusivamente con il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione relaziona al Comitato, consultandolo preventivamente, sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea:
 - in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione;
 - ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.
3. Il Comitato riferisce all'Assemblea dell'attività svolta.

Art. 2 – Composizione e nomina.

1. Il Comitato è composto da n. 15 membri, tutti nominati dall'Assemblea. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, scelto tra i componenti del Comitato medesimo.
2. La composizione del Comitato dovrà garantire un'adeguata rappresentanza dei territori interessati e delle diverse ispirazioni politico – amministrative rappresentate negli enti partecipanti, tenuto conto della composizione del Consiglio di Amministrazione.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo in incarico del predecessore.
4. Nessun compenso, rimborso spese o emolumento in qualunque forma può essere previsto a favore dei componenti del Comitato.
5. Il Comitato decade con il decadere del Consiglio di Amministrazione.
6. In tema di ineleggibilità e decadenza vale, per analogia con gli amministratori, la disciplina dell'art. 2382 C.C.

Art. 3 – Funzionamento.

1. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre componenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri, anche via telefax o posta elettronica, almeno due giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente. Con il consenso di tutti i componenti è altresì ammessa la convocazione telefonica.
3. I verbali delle decisioni sono sottoscritti dal Presidente e dal componente del comitato che svolge le funzioni di segretario, designato di volta in volta dal Presidente. Il Comitato può invitare alle sue riunioni il Presidente e/o il Direttore della società; in ogni caso il Comitato è tenuto a svolgere le proprie attività avendo attenzione a non ostacolare o rallentare la normale funzionalità della struttura di SRT.
4. Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.